

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

la **Scuola Superiore Meridionale**, con sede in via Mezzocannone n. 4, C.F. 95315120634, nella persona del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, Prof. Arturo De Vivo

e

la **Sbarro Health Research Organization (SHRO)** -, con sede in 1900 N 12th St, Philadelphia, PA 19122, Stati Uniti, rappresentata dal Presidente, Prof. Antonio Giordano

di seguito congiuntamente denominati "le Parti".

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 27 gennaio 2022, n. 141 è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale (nel seguito, la Scuola) con sede a Napoli, come Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale a Ordinamento Speciale;
- la Scuola, ai sensi delle disposizioni statutarie e nell'ambito delle proprie finalità, collabora con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio al fine di incentivare la disseminazione culturale del sapere ed incentiva rapporti di collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni;
- la Sbarro Health Research Organization (SHRO), fondata dal prof. Antonio Giordano, è un ente di beneficenza senza scopo di lucro che si impegna a finanziare l'eccellenza nella ricerca genetica di base per curare e diagnosticare il cancro, le malattie cardiovascolari, il diabete e altre patologie croniche e a promuovere la formazione di giovani medici in uno spirito di professionalità e umanità. SHRO comprende lo Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine, situato presso la Temple University di Philadelphia, Pennsylvania, e un laboratorio affiliato a SHRO presso l'Università di Siena;
- la Scuola, tra le sue articolazioni accademiche interdisciplinari, annovera l'area scientifico-tecnologica nell'ambito della quale sono attivi:
 - a. il Corso di Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) nell'ambito rispettivamente delle Scienze Chimiche e Biomediche e Genomic and Experimental Medicine;
 - b. il Programma di dottorato in Genomic and Experimental Medicine (di seguito "GEM") rivolto a laureati di ambito scientifico e medico altamente motivati e che desiderano specializzarsi nel campo delle scienze biomediche, che hanno l'obiettivo di intraprendere una carriera di ricerca negli ambiti della genetica umana, della genomica funzionale e della medicina molecolare. L'obiettivo del Programma di Dottorato è quello di formare la nuova generazione di ricercatori nei campi della ricerca cellulare, molecolare e traslazionale mediante approcci di base ma anche innovativi e al passo con i tempi, con lo scopo di far progredire la prevenzione dalle malattie e gli

approcci terapeutici per migliorare la salute umana. Al termine del corso di studi, i Dottori di Ricerca in GEM troveranno naturale collocazione lavorativa in centri di ricerca di eccellenza accademici e clinici, nelle industrie biotecnologiche e in altre strutture del settore biomedico;

- c. il Programma di dottorato in Clinical and Oncology Translation (di seguito CTO) rivolto a laureati di ambito scientifico e medico, desiderosi di intraprendere un percorso di altissima specializzazione nel settore dello sviluppo terapeutico in Oncologia. Il corso consentirà ai partecipanti di sviluppare ulteriormente le loro 'skills' nella ricerca oncologica di avanguardia, con un approccio multidisciplinare ed interdisciplinare, in un contesto di ricerca internazionale e di stretta collaborazione con l'industria del settore, e di rappresentare la futura leadership oncologica nel settore accademico e industriale.

- le parti, si sono dette interessate a costruire tra di loro una sinergia di intenti volta a promuovere e favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle esperienze nel campo della ricerca scientifica;

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante del presente accordo (qui di seguito Accordo), le Parti pattuiscono quanto segue:

Art.1

Oggetto

Il rapporto di collaborazione oggetto del presente Accordo è volto a sviluppare una sinergia di intenti tra le Parti atta al perseguimento delle comuni finalità istituzionali tese a rafforzare il progresso delle conoscenze e della formazione in ambito scientifico con particolare riferimento all'oncologia molecolare, alla medicina rigenerativa e alle nuove frontiere della medicina personalizzata. A tal fine si prevede:

- scambio di docenti e/o personale;
- Scambio di studenti
- Scambio di materiale scientifici, pubblicazioni e informazioni;
- scambio di attività culturali;
- conferenza congiunta e programmi accademici;
- attività di ricerca e pubblicazioni congiunte.

In particolare, la collaborazione è mirata a rendere quanto più efficace la proposta formativa della Scuola Superiore Meridionale con particolare riferimento al Corso per Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) nell'ambito dei programmi delle Scienze Chimiche e Biomediche e Genomic and Experimental Medicine e dei programmi dottorali in GEM e CTO, mettendo a fattor comune i migliori contributi che ciascuna Parte può fornire a tal fine, salva la possibilità di svolgere la collaborazione di cui al presente accordo anche per le ulteriori aree scientifiche in cui si articola la SSM tenuto conto del carattere fortemente interdisciplinare delle stesse.

Le Parti, nell'intento di favorire il risultato predetto, si sono reciprocamente impegnate ad attuare la collaborazione secondo le modalità di seguito riportate:

- I. La SSM apporterà alla collaborazione il significativo contributo costituito dalla elevata preparazione e potenzialità di sviluppo culturale e professionale degli studenti chiamati a frequentare i corsi banditi nell'ambito rispettivamente delle Scienze Chimiche e Biomediche e Genomic and Experimental Medicine Corso per gli Allievi Ordinari dei Corsi di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) e dei programmi dottorali GEM e CTO attraverso l'esecuzione di una accurata selezione eseguita, mediante selezione pubblica, unicamente sulla base del criterio del merito dei candidati.
- II. SHRO si adopererà per valorizzare le potenzialità degli studenti frequentanti i corsi ordinari e dottorali sopra citati onde favorirne la migliore formazione per la crescita e lo sviluppo della ricerca scientifica italiana mettendo a disposizione gli spazi all'interno della Fondazione in cui ospitare studenti e personale SSM oltre che conoscenze, esperienze, risorse umane e strumentali.

Art. 2

Modalità di attuazione

Le parti favoriscono, sulla base della presente convenzione, la reciproca utilizzazione delle strutture scientifiche e delle attrezzature in dotazione, nonché la frequentazione dei laboratori, locali, campi sperimentali ecc., da parte dei componenti del Collegio dei Docenti del corso degli Allievi Ordinari e dei corsi di dottorato citati in premessa per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e sperimentazione di comune interesse.

Le parti convengono che tutti gli acquisti di attrezzature ed apparecchiature effettuate con i fondi della SSM restano di proprietà di quest'ultima e l'allocazione temporanea presso la SHRO dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dai competenti organi della SSM, ferma la restituzione delle stesse al termine del rapporto di cui alla presente Convenzione.

In particolare, la SSM si impegna a:

- I. Informare SHRO in ordine ai cicli formativi da attivare fornendo tutte le informazioni utili e necessarie, quali, a titolo esemplificativo, decorrenza, durata, numero ed identità dei partecipanti, onde consentirne una corretta pianificazione delle attività;
- II. attenersi alle indicazioni e procedure indicate da SHRO in materia di privacy onde garantire la sicurezza e riservatezza dei dati personali che dovessero essere trattati da parte degli studenti o del personale della SSM nelle attività che espletano in attuazione del presente Accordo;
- III. garantire che gli studenti e l'eventuale personale SSM comandato godano di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per responsabilità civile presso idonea compagnia assicuratrice.

SHRO si impegna a:

- I. mettere a disposizione gratuitamente la sua sede e le sue attrezzature;
- II. mettere a disposizione proprie competenze, esperienze, risorse umane e strumentali per favorire il miglior svolgimento delle attività formative promosse da SSM;
- III. affidare ad un referente responsabile, come individuato al successivo art. 9, il coordinamento e la pianificazione degli ingressi degli studenti e del personale di SSM all'interno dei locali della Fondazione al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività formative.

Art. 3

Sicurezza sul lavoro

- a. Nell'ospitare gli Studenti, nell'ambito dello svolgimento dei programmi relativi al Corso per Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) rispettivamente delle Scienze Chimiche e Biomediche e Genomic and Experimental Medicine e dei programmi dottorali GEM e CTO così come previsto dall'Oggetto del presente Accordo di Collaborazione, SHRO, in qualità di Parte ospitante si impegna a:
 - garantire che locali, strutture, servizi e attrezzature messi a disposizione degli Studenti per lo svolgimento delle attività oggetto dei programmi sopra citati siano in regola con la normativa, come tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, malattie professionali e radiazioni ionizzanti, ambientale, edilizia e urbanistica, adottando, a tal fine, tutti i provvedimenti necessari a: prevenire, impedire, far cessare o reprimere ogni violazione; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; regolamentare l'accesso ai locali e/o le modalità di utilizzo delle proprie strutture o attrezzature; evacuare i locali, allontanare persone, stabilire divieti

di accesso, bloccare il funzionamento di impianti, macchinari o strumenti qualora si verificano condizioni di pericolo per persone o cose; valutare eventuali rischi da interferenze e se necessario redigere delle procedure di coordinamento atte alla mitigazione del rischio; gestire ogni rapporto con le pubbliche autorità e gli enti competenti richiedendo permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o effettuando comunicazioni, notifiche e denunce;

- informare dettagliatamente gli Studenti sui rischi riguardanti la sede, le strutture e gli ambienti presso i quali sono destinati ad operare, sulle procedure generali o di prevenzione e emergenza ivi adottate in relazione alla attività oggetto dei programmi relativi al Corso per Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) rispettivamente delle Scienze Chimiche e Biomediche e Genomic and Experimental Medicine e dei programmi dottorali GEM e CTO o ad eventuali interferenze con attività altrui, nonché su misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale e collettiva in uso, così come indicati nel relativo Documento di Valutazione dei Rischi, come tempo per tempo vigente, garantendo altresì l'adempimento degli obblighi di formazione, generica e specifica, di cui agli artt. 36 e 37, d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
 - informare dettagliatamente gli Studenti circa l'emissione di procedure interne adottate dal centro di ricerche a cui gli stessi si dovranno uniformare;
 - fornire o rendere comunque disponibili agli Studenti previa eventuale consultazione col Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o col medico competente, le procedure generali di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'espletamento delle attività oggetto dei programmi relativi al Corso per Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) rispettivamente delle Scienze Chimiche e Biomediche e Genomic and Experimental Medicine e dei programmi dottorali GEM e CTO, inclusa la collaborazione col proprio Esperto qualificato in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - effettuare nei confronti degli Studenti le attività di sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 41 ss. d.lgs. 81/2008 s.m.i., vigilando affinché gli stessi non svolgano attività senza il prescritto giudizio di idoneità, nonché consegnare copia della relativa cartella sanitaria al termine dell'incarico;
 - far osservare agli Studenti, senza che ciò ne comporti l'inserimento stabile all'interno dell'organizzazione, tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro o malattie professionali, nonché le eventuali procedure, disposizioni o istruzioni impartite o comunque vigenti presso la sede inerenti le attività oggetto dei programmi relativi al Corso per Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) rispettivamente delle Scienze Chimiche e Biomediche e Genomic and Experimental Medicine e dei programmi dottorali GEM e CTO, affinché gli stessi: si prendano cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti presso la sede su cui ricadano gli effetti delle loro azioni o omissioni; utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza in uso; segnalino immediatamente deficienze di mezzi o dispositivi nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza; non rimuovano o modifichino senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o altrui;
 - rendicontare periodicamente alla SSM l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, se e in quanto riferibili alle attività oggetto dei programmi relativi al Corso per Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) rispettivamente delle Scienze Chimiche e Biomediche e Genomic and Experimental Medicine e dei programmi dottorali GEM e CTO, comunicando tempestivamente eventuali infortuni occorsi agli Studenti ospitati ovvero violazioni dagli stessi commesse, affinché possano eseguirsi i relativi obblighi di legge e/o assumersi i necessari provvedimenti.
- b. Ai fini della tutela della maternità, in caso di gravidanza, le Studentesse dovranno tempestivamente comunicare a SSM il proprio stato, che ne informerà a stretto giro la Parte ospitante, al fine di effettuare la valutazione dei rischi di cui all'art. 11 D. Lgs. 151/01.

Le Parti fanno espresso divieto alle Studentesse durante il periodo di gravidanza e puerperio di

frequentare, anche sporadicamente, ambienti dove sono presenti rischi dovuti ad agenti chimici pericolosi, a sostanze cancerogene o mutagene, ad agenti biologici di classe di rischio da 2 a 4, a sostanze radioattive, di svolgere attività pericolose ed insalubri, di effettuare movimentazione manuale di carichi e quant'altro previsto dal D. Lgs. 151/01 e individuato nel DVR della parte ospitante. In relazione a quanto disposto dall'art.8 del D. Lgs. 151/01 in caso di radioesposizione, dagli art. 7 e 11 del D. Lgs. 151/01 e in situazione di lavori vietati o comunque ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza e la salute delle ricercatrici, quest'ultime devono essere allontanate, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto.

- c. Gli Studenti sono tenuti a svolgere le proprie attività esclusivamente nei luoghi assegnati.
- d. La sottoscrizione del presente accordo dà attuazione all'art. 18 comma 1 lettera A - (Nomina del medico competente da parte del datore del lavoro).
- e. SSM garantisce che gli Studenti godano di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per responsabilità civile presso idonea compagnia assicuratrice.

Art.4

Riservatezza e Privacy

Per tutta la durata del presente Accordo, le Parti si impegnano a mantenere ed a far mantenere ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza in relazione ai documenti ed alle informazioni oggetto dello stesso ed ogni altro dato o informazione relativi alle Parti medesime, come pure si impegnano a non comunicare ed a non far comunicare dai propri dipendenti e collaboratori come sopra indicati, a terzi, notizie attinenti l'organizzazione dell'altra parte o comunque farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio, volendone rispondere direttamente.

Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo, le Parti si informano reciprocamente e si danno reciprocamente atto che i dati personali delle persone fisiche che operano per conto delle stesse, a tal fine adeguatamente rese edotte con apposita informativa che le Parti si impegnano a far circolare presso i propri dipendenti e collaboratori, saranno trattati da ciascuna delle parti quale autonomo titolare del trattamento, secondo le prescrizioni indicate nel regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito "Regolamento") e dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito "Codice"), per le sole finalità di predisporre e dare esecuzione agli accordi oggetto del presente Accordo che per tanto ne rappresentano la relativa base giuridica nonché per adempiere agli eventuali obblighi di legge connessi. Per l'effetto l'eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete comporterà l'impossibilità di dar seguito all'instaurando rapporto contrattuale e alla sua puntuale esecuzione. Le Parti si informano altresì che ciascuna, in quanto soggetto interessato in relazione al trattamento eseguito dall'altra parte, potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Regolamento, avvalendosi, per quanto attiene alla Fondazione SHRO dell'indirizzo di posta elettronica dedicato _____, per quanto attiene a SSM dell'indirizzo di posta elettronica ssm@pec.ssmeridionale.it.

Ciascuna Parte informa inoltre che i dati relativi all'altra parte saranno conservati per un tempo determinato che non sarà eccedente i 10 anni.

I dati personali saranno comunicati da ciascuna parte all'interno del proprio personale per l'esecuzione delle attività connesse al presente Protocollo, ovvero a soggetti terzi che vengano coinvolti in specifiche attività connesse allo stesso in qualità di soggetti autorizzati al trattamento o nominati responsabili del trattamento.

I dati personali saranno trattati manualmente ed elettronicamente con strumenti informatici e saranno custoditi in un data base di cui ciascuna parte è proprietaria o licenziataria per concessione ricevuta da soggetti terzi.

Ciascuna parte è obbligata, nell'ambito del trattamento di cui è autonomo Titolare, ad individuare e presidiare le misure di sicurezza logiche e fisiche, atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di modifica, di divulgazione, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Ciascuna parte che abbia provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati personali ne riporta di seguito i relativi dati di contatto unitamente all'identità del Titolare.

- Per SHRO: Titolare – _____; E-mail _____; PEC _____
- Per SSM: Titolare - Direttore Generale Ferdinando Fisciano; DPO Qualifica Group S.r.l. reperibile presso i seguenti contatti: E-mail gdpr@qualificagroup.it; PEC qualificagroup@pec.it

- Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa privacy applicabile.

Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa privacy applicabile.

Art.5

Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni

A) Titolarità dei diritti

Ogni risultato o diritto di proprietà intellettuale (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, risultati brevettabili o brevettati, scoperte, invenzioni, know-how, database, materiali, dati clinici e diritti d'autore) ("Risultati") preesistenti alla data di stipula del presente Accordo o generati al di fuori del presente Accordo rimane nella proprietà della Parte originaria (Background). In caso di nuovi Risultati brevettabili generati congiuntamente in virtù del presente Accordo, le Parti, concorderanno di volta in volta attraverso la stipula di accordi ad hoc:

- I. le quote di titolarità dei Risultati in proporzione all'impegno reso da ogni singola parte (in termini di contributo inventivo e contributo materiale), la loro gestione nonché le modalità d'uso;
- II. la distribuzione degli eventuali proventi generati.

Le Parti si impegnano in buona fede a definire gli accordi ad hoc di cui sopra entro 30 giorni dalla notifica da parte del soggetto proponente dell'intenzione di depositare la domanda di brevetto.

In ogni caso le spese relative alla brevettazione dei Risultati saranno suddivise tra le Parti in modo proporzionale alle quote di titolarità stabilite.

B) Pubblicazioni

In ogni pubblicazione scientifica o scritto relativi ai Risultati congiunti generati nell'ambito del presente Accordo dovrà essere menzionato l'intervento della SSM e di SHRO quali enti patrocinanti le attività medesime, sulla base dell'affiliazione dei relativi autori della ricerca. Tali pubblicazioni scientifiche, tesi incluse, dovranno essere vagliate.

SSM e SHRO riconoscono che la pubblicazione e/o la divulgazione (sotto qualsiasi forma) dei dati, informazioni e/o risultati ottenuti dall'attività formativa del Dottorato di Ricerca potrà essere vantaggiosa per entrambe le parti. Qualsiasi pubblicazione o qualsiasi altra forma di divulgazione pubblica – sia orale sia scritta o in qualsiasi altra forma – relativa ai temi di ricerca di cui sopra, alle informazioni, ai dati e/o ai risultati ottenuti nell'ambito di tali temi di ricerca, dovrà essere concordata con SHRO e il responsabile scientifico di SHRO che supervisiona la ricerca eseguita dal dottorando. In ogni caso il dottorando, anche per conto di SSM, dovrà condividere ogni bozza di divulgazione (in qualsiasi forma) con il responsabile scientifico di SHRO che supervisiona la ricerca eseguita dal dottorando. SSM e il dottorando si conformeranno all'eventuale richiesta da parte di SHRO di rinviare la pubblicazione / divulgazione allo scopo di consentire la presentazione di domande di brevetto, per il periodo di tempo necessario ad espletare tutte le pratiche di brevettazione e in ogni caso non superiore a 90 giorni. La proroga dovrà tener conto del diritto del dottorando a pubblicare i propri lavori, nonché a concludere il percorso dottorale con la discussione della tesi finale di dottorato come nel paragrafo seguente.

Nel caso in cui SHRO lo richiedesse, motivando tale richiesta, SSM manterrà la tesi e la dissertazione della stessa, confidenziali, consentendo ai soli membri della commissione d'esame di assistere. Gli stessi firmeranno quindi un accordo di confidenzialità con SHRO relativamente all'oggetto della tesi specificandone la durata della segretezza. Nel caso di brevettazione tale periodo di segretezza varia da sei (6) a diciotto (18) mesi.

La segretazione della tesi può essere richiesta anche dal dottorando, con motivazione convalidata dal tutor, per la durata massima di diciotto (18) mesi, nel caso in cui la tesi sia sottoposta a valutazione di brevettabilità o anche ad un editore e sia in attesa di pubblicazione o nel caso in cui SHRO vanti dei diritti sulla tesi e sulla sua pubblicazione.

Art.6

Oneri e corrispettivi

In considerazione dello spirito collaborativo e della comunione di intenti sottesa al presente Accordo, le Parti dichiarano e si danno, reciprocamente, atto che nessuna pretesa economica avranno titolo a vantare, l'una dall'altra, trovando le ragioni di ciascuna, esaustivo riscontro nelle pattuizioni contenute nel presente Accordo.

Art.7

Durata

Il presente Accordo è idoneo produrre effetti dalla data di sottoscrizione per 5 anni o comunque fino al completamento dei cicli formativi che verranno attivati in pendenza dello stesso.

L'Accordo esaurirà i propri effetti alla scadenza del termine salvo comunicazione, che dovrà essere inviata con un preavviso di almeno 30 giorni, in cui si manifesti la volontà di prorogarne gli effetti. Resta inteso che, al sopravvenire di una diversa volontà delle Parti, ciascuna di esse liberamente potrà recedere in ogni tempo dal presente Accordo mediante comunicazione da inoltrarsi a mezzo PEC con un preavviso minimo di 30 giorni lavorativi.

Art.8

Referenti delle parti e dati di contratto

Le Parti identificano rispettivamente quali referenti responsabili del presente Accordo:

- Per SHRO il Prof. Antonio Giordano, Presidente della Sbarro Health Research Organization (SHRO).
- Per SSM il Prof. Arturo De Vivo, Responsabile della Scuola Superiore Meridionale.

I responsabili avranno la funzione di promuovere e coordinare incontri e consultazione tra le Parti in relazione alla programmazione ed esecuzione delle attività oggetto di collaborazione.

Art.9

Responsabilità amministrativa degli enti (ex d.lgs. 231/01)

Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 (il "Decreto") e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione dell'Accordo, a principi di trasparenza e correttezza.

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 SHRO Italia ha adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata dell'Accordo.

SSM si impegna, nei rapporti con SHRO, anche per i propri collaboratori, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, quale parte integrante del Modello adottato ex D. Lgs. 231/01, dichiarando di conoscerlo globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione e accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui all'Accordo che legittima la Parte che ne ha interesse a sospendere l'esecuzione dell'Accordo o nei casi più gravi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

L'elenco dei reati di cui al Decreto è tassativo ma potrebbe essere ampliato in futuro e la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto introdotti anche successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

Art.10

Risoluzione amichevole e Foro competente

Le Parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse insorgere in ragione ed in

relazione al presente Accordo entro un termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione con cui una Parte ne faccia richiesta.

In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, esclusivamente competente per tutte le eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà il Foro di Napoli.

Per la Sbarro Health Research Organization (SHRO)
Il Presidente
(Prof. Antonio Giordano)

Per la Scuola Superiore Meridionale
Il Responsabile
(Prof. Arturo De Vivo)

OMISSIS

**Firmato digitalmente da
Arturo De Vivo**

CN = De Vivo Arturo
SerialNumber = TINIT-DVVRTR50R04D789J
C = IT